



*Ministero della cultura*  
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA  
BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA

*Chieti*

*A*

Spett.le Regione Abruzzo  
Giunta regionale  
Dipartimento territorio - ambiente  
Servizio valutazioni ambientali  
[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

*E pc*

Spett.le Costruzioni Lavori SOPES S. r. l. s.  
[costruzionelavorisopesrls@pec.it](mailto:costruzionelavorisopesrls@pec.it)

*Risp. Prot.* 7114 *del* 03/09/2024  
*Class* -  
*Ref. Vs.* - *del* 03/09/2024

*Allegati* -

Sportello Regionale per l'Energia  
Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria,  
Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio  
Ambientale, SINA"  
Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia  
[dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)

Spett.le E-distribuzione S. p. A.  
[e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)

*All'Amministrazione Provinciale di Pescara*  
[provincia.pescara@legalmail.it](mailto:provincia.pescara@legalmail.it)

Al sindaco del comune di Pianella  
[protocollo@pec.comune.pianella.pe.it](mailto:protocollo@pec.comune.pianella.pe.it)

*Oggetto:* PIANELLA (PE). Ditta Costruzione Lavori SOPES S. r. l. s. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (VA) Comunicazione di avvenuta pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Codice Pratica 24/0013523 Progetto Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 2.860 kw Richiedente Costruzione Lavori Sopes S.r.l.s. Richiesta VPIA per opere di interesse pubblico ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023.

#### LA SCRIVENTE SOPRINTENDENZA:

RISCONTRANDO la comunicazione in oggetto;  
VISTE le disposizioni del citato D.M. 10 settembre 2010;  
VISTO l'art. 12 comma 1 del citato D. Lgs. 387/2003, che stabilisce che "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";  
CONSIDERATO che tale norma cautelativa opera naturalmente in congiunto disposto con le disposizioni dell'art. 28 comma 4 del D.lgs. 22.01.2004 n. 42, norma che stabilisce che il soprintendente può richiedere per i lavori pubblici, fra i quali sono ricomprese anche le opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti, fra cui appunto l'opera in oggetto, l'esecuzione preventiva di saggi archeologici a spese del committente per la valutazione dell'opera e l'eventuale rilascio del parere di sua competenza, ai sensi di legge;



CONSIDERATO che quanto sopra è stato confermato anche dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MIBACT con sua circolare 15-05-2020 prot. 10442 e dalla Regione Abruzzo con DGR n. 789 del 20-11-2016, in cui fra gli allegati indispensabili all'ottenimento dell'autorizzazione realizzazione ed all'esercizio di impianto di produzione di energia rinnovabile si è appunto richiamata nelle aree non gravate da vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 la necessaria certificazione da parte della soprintendenza, certificazione che non può che essere rilasciata se non in esito alla procedura di accertamento preliminare dell'eventuale interesse culturale sopra descritta;  
VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., e in particolare gli artt. 10 ss.;  
VISTO il D. Lgs. 36/2023, art. 41, c. 4 e all. 1.8;  
VISTO il D. P. C. M. 14-02-2022, e in particolare l'art. 2, c. 1;  
VISTO il D. Lgs. 199 del 08/11/2021, e in particolare l'art. 20, comma c) quater;  
VISTO il D. L. 50/2022, convertito in Legge 91/2022, e in particolare l'art. 6;  
VISTO il D. L. 13/2023, convertito in L. 41/2023, e in particolare l'art. 47;  
VISTO il DM 21/06/2024, e in particolare l'art. 7, c. 3, che afferma: *“Sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri”*;

### RICHIEDE

ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii. l'invio di documentazione integrativa allo scrivente Ufficio per l'ottenimento del nulla osta di competenza.

La documentazione dovrà comprendere:

- Documento di valutazione archeologica preventiva (VPIA) ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 redatto secondo le modalità indicate nell'All. 1.8 e nel D. P. C. M. 14-02-2022.

Si comunica, ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii., che i termini del procedimento resteranno sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.

LA FUNZIONARIA ARCHEOLOGA

DOTT.SSA ANNA DIONISIO  
anna.dionisio@cultura.gov.it

AD/ad

LA SOPRINTENDENTE  
Chiara Delpino

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*

